

STATUTO

IL DONO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SUBIACO RM VIA TRENTO 14

Numero REA: RM - 1130048

Codice fiscale: 08963051001

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 04-11-2015 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO

Art.1)- E' costituita, ai sensi della legge 8 novembre 1991 n.381 e dell'art. 2512 del Codice Civile, una società Cooperativa sociale a mutualità prevalente denominata "IL DONO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE", disciplinata nell'ordine dalle norme di cui appresso, dai patti espressi nei regolamenti previsti dalla legge, dalle disposizioni legislative sulle società cooperative sociali, da quelle sulle società cooperative a mutualità prevalente e, in quanto compatibili e consentito dall'art. 2519 C.C., da quelle sulle società a responsabilità limitata.

Art.2)- La società ha sede in Subiaco (Roma).

Potranno essere istituite, modificate o sopprese filiali, succursali, sedi amministrative, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere, sia in Italia che all'estero.

Art.3)- La società ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

Art.4)- La società, nel rispetto dei principi e del metodo della mutualità e senza fine speculativo, si propone di per seguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:

a)- la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
b)- lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, così come definite dall'art.4 della legge 8 novembre 1991 n.381.

Le persone svantaggiate di cui sopra devono costituire almeno il 30% (trenta per cento) dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della Cooperativa stessa; agli effetti del computo della predetta percentuale si fa riferimento al numero complessivo dei lavoratori soci e non soci, esclusi i soci volontari.

Art.5)- In relazione a quanto indicato all'art. 4 dello statuto sociale e tenuto conto dei requisiti dei soci e del loro interesse alla partecipazione ai vantaggi mutualistici, la Cooperativa potrà prestare i seguenti tipi di servizi:

- servizio di assistenza alle persone svantaggiate, anziani, disagiati, immigrati, invalidi, disagiati mentali, minori;
- servizi sanitari, servizi educativi ed assistenza sociale ai portatori di handicap;
- gestione di servizi socio-sanitari, educativi e di attività produttive.

In relazione a ciò, la Società potrà gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi:

- attività e servizi di riabilitazione, servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia quanto presso la scuola, ospedali ed altre strutture di accoglienza, "pet therapy";
- centri diurni, strutture "Dopo di noi", centri di accoglienza e socializzazione, case famiglia, comunità

alloggio;

- attività educativa di animazione in comunità alloggio e/o case famiglia, in centri ricreativi estivi e/o permanenti, in ospedali ("clown terapia"), soggiorni e/o campi scuola;
- attività di assistenza medica, infermieristica, sanitaria a carattere domiciliare, oppure realizzate presso centri di servizio opportunamente allestiti o messi a disposizione da enti pubblici o privati, connesse anche con l'utilizzo di nuove tecnologie (telemedicina, telesoccorso);
- gestione diretta di mezzi attrezzati con presidi sanitari e parasanitari;
- servizi psicopedagogici, a domicilio, in famiglia, nelle scuole;
- assistenza sociale;
- promozione e attività di inserimento lavorativo;
- gestione e realizzazione di strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti e non;
- gestione di comunità di tossicodipendenti;
- mense, asili nido, campi scuola, case di riposo, strutture finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale;
- baby sitting, animazione in feste, compleanni e parchi gioco per minori;
- realizzazione e gestione di centri per immigrati;
- gestione di attività complementari all'insegnamento a favore dell'integrazione di minori e adulti italiani e stranieri, dei figli degli emigrati, dei giovani che rientrano in Italia, di minori stranieri non accompagnati;
- organizzazione, coordinamento, gestione e promozione di attività e servizi volti all'inclusione sociale, all'integrazione scolastica, culturale e sanitaria dei migranti anche tramite azioni di mediazione interculturale e sociale;
- gestione di strutture e progetti di accoglienza, protezione e integrazione a favore di migranti, richiedenti protezione internazionale, rifugiati, titolari di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria o umanitaria, provvedendo ove necessario anche alla consulenza per l'espletamento delle pratiche finalizzate all'ottenimento di documenti, certificazioni e titoli di soggiorno;
- realizzazione e gestione di centri informagiovani;
- attività di segretariato sociale;
- attività di trasporto e di accompagnamento dei soggetti di cui al presente articolo;
- sportello di consulenza, "consulting" ed "on line" per categorie svantaggiate.

La Società si prefigge inoltre, senza fini di speculazione privata, la produzione e la vendita all'ingrosso ed al dettaglio di prodotti artigianali locali e di altre realtà

regionali, nonché servizi di custodia e pulizia di luoghi pubblici e privati ed affissioni in genere.

Essa potrà perseguire i suoi scopi nei seguenti settori:

Produzione e lavoro: produzione e vendita all'ingrosso ed al dettaglio di prodotti artigianali per la ceramica, legno, stoffa, maglieria, carta, vetro, ferro e materiali a questi affini; attività di formazione professionale nel settore artigianato; servizi di facchinaggio svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici e diversi; gestione di magazzini di ogni tipo, di deposito e custodia merci, di imballaggi, confezionamenti, etichettature, trasporti e distribuzione; trasporto merci in conto terzi: autotrasportatori, autosollevatori, carrellisti, gruisti, escavatoristi e simili; trasporti, con autoveicoli, di cose e persone, autolinee, filovie, tranvie, in concessione sia da Enti pubblici sia da Enti Privati ed in gestione diretta; l'acquisto o presa in locazione, anche finanziaria, di automezzi in genere, attrezzi, macchinari, materiali e quanto altro necessario per il buon andamento dell'attività produttiva; lo studio e l'applicazione di ogni mezzo di perfezionamento in materia di trasporti e favorire con ogni mezzo idoneo il progresso tecnico delle aziende di trasporto; gestione di officine per la riparazione di automezzi sia propri sia di terzi; attività preliminari e complementari al trasporto merci conto terzi: rimozione forzata di veicoli a mezzo carri attrezzi, guardianaggio e simili; trasporto di persone: vetturini, tassisti, autonoleggiatori e simili; trasporto e assistenza scolastica; attività preliminari e complementari al facchinaggio: insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, compreso rifacimento e preparazione bancali; attività di pulizie, sia generali che speciali, di magazzini e piazzali, locali in genere, compreso rifacimento letti, vetrate, mezzi di trasporti di qualunque tipo e genere, compreso autolavaggio, strade fognature e tubazioni, impianti, macchinari e attrezzature; servizi di netturbini, spazzacamini e simili, disinfestazione, derattizzazione, depiccionamento, lavacassonetti; servizi di cucina e refettorio, compreso distribuzione pasti nonché lavanderia e stireria, presso case di riposo, plessi scolastici, aziendali, turistici e di ogni altro genere; attività di posteggio veicoli, nonché custodia e vigilanza; pesatori, misuratori e simili; servizi di custodia e vigilanza di immobili pubblici e privati, compreso quella di musei, pinacoteche, biblioteche e simili, nonché di mostre ed esposizioni; centralino e portineria; operare nel settore della salvaguardia, recupero, restauro e ristrutturazione di fabbricati urbani e non, recupero e gestione di terreni; attività di trasloco; smontaggio e rimontaggio di impianti civili e industriali, compreso i prefabbricati; attività di

agenzia di recapito; vuotatura e trasporto cassette postali; trasporto pacchi postali; trabalzi ferroviari di effetti postali di ogni tipo; servizi di recapito per enti pubblici e privati della corrispondenza commerciale, depliants e volantini pubblicitari, circolari e stampe, trasporto pacchi e colli di peso fino a 20 (venti) kg; servizi di accertamento, notifica e riscossione dei tributi di vario genere per gli enti pubblici; assolvimento pratiche presso enti pubblici e privati di vario genere; gestione, organizzazione, amministrazione contabile e del personale, organizzazione aziendale per conto terzi e trattative di qualsiasi genere, la produzione e la personalizzazione di strumenti informatici per la gestione, l'organizzazione ed il controllo dei processi aziendali; organizzazione e gestione di attività manifatturiere, di servizio e commerciali, finalizzate a progetti di inserimento lavorativo dei soci svantaggiati; servizi di comunicazione, con particolare riferimento a servizi informatici quali la programmazione, realizzazione siti internet, database, attività di assistenza e manutenzione informatica, migrazione di sistemi operativi; gestione di strutture per l'accudimento e l'accoglienza di animali quali canili, gattili, riserve di pesca; gestione di centri ippoterapici, idro-fisio-chinesi e pet-terapy; gestione di fattorie didattiche; servizi cimiteriali per animali nonché di ogni attività complementare e connessa; ideare, organizzare ed eseguire lavori di installazione, riparazione, manutenzione, ripristino e gestione di impianti elettrici, termo-tecnici e idraulici in genere, nonché lavori edilizi finalizzati alla realizzazione di quanto sopra, in genere e in cemento armato, lavori idraulici e di bonifica in genere, di acquedotti e fognature, idrici, idroelettrici, nucleari di metanizzazione, di depurazione, di smaltimento rifiuti e affini e la loro gestione; la prestazione di servizi per enti privati e pubblici; il disbrigo di pratiche, richieste e ritiro certificati e documenti, richieste e ritiro farmaci ed esami clinici, spesa alimentare e varie, spedizione a mezzo posta e corriere; ideazione, cura, manutenzione e pulizia di stabili, mezzi di trasporto, parchi, spiagge, giardini pubblici e privati, aree verdi attrezzate, fasce boschive e riserve naturali, strutture di servizio (lidi e parcheggi) e di tutti gli impianti e le strutture di servizio pubblico e privato; servizi di lettura e censimento contatori utenze (acqua, gas, energia elettrica e vari); formazione professionale, insegnamento, consulenza, ricerca e attività editoriali connesse ad eccezione della pubblicazione di quotidiani; attività di tutela ed interesse ambientale quali la raccolta rifiuti solidi urbani, raccolta rifiuti tossici, nocivi ed assimilabili, trasporto, gestione di programmi di raccolta differenziata e di collocazione nel mercato delle materie prime e secondarie recuperate, gestione

impianti di discarica controllata, di termocombustione, compattamento, smaltimento rifiuti tossici e nocivi industriali; servizi per l'ambiente in genere ed in particolare per la gestione di parchi nazionali, aree protette, aree attrezzate per il turismo, per la raccolta differenziata di ogni tipo di rifiuto solido urbano attraverso apposite attrezzature, per la vigilanza campestre, venatoria ed ecologica; servizi di: pulizia giardini e spazi verdi anche con l'ausilio di mezzi meccanici; taglio e manutenzione di parchi e giardini, disboscamento e forestazione; custodia aree verdi; manutenzione stradale compreso l'installazione di segnaletica stradale; servizi di gestione di serre e vivai; effettuare e cooperare per conto di enti pubblici e privati al servizio di prevenzione incendi e per tutte le attività collegate alla protezione civile; organizzazione e gestione di attività e servizi volti a favorire il risparmio energetico e la riduzione di emissioni di gas serra, ideazione, realizzazione, installazione e gestione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili o alternative, curandone altresì la corretta utilizzazione e manutenzione;

Agricoltura: produzione, promozione, commercializzazione all'ingrosso e al dettaglio di prodotti agro-alimentari e silvo-pastorali; ciò potrà essere anche realizzato autonomamente o tramite la stipula di convenzioni con enti pubblici, attraverso l'organizzazione di mostre, "stages", convegni, fiere e qualsiasi altra manifestazione; coltivazione di appezzamenti di terreno per la produzione di olio, vino, frutta tramite metodologie tradizionali e/o biologiche; coltivazione dei prodotti del sottobosco: mirtilli, ribes, funghi e similari, prevedendone anche la loro trasformazione; la coltivazione di appezzamenti di terreno finalizzati all'attività vivaistica, giardinaggio e similari; gestione stabile o temporanea, in proprio o per conto terzi, di aziende agricole in proprietà o in affitto; attività di conservazione e trasformazione di prodotti agricoli prodotti in proprio o acquistati; l'attività zootecnica finalizzata alla produzione di latticini e la trasformazione dei suoi derivati, di carne e suoi derivati; apicoltura e prodotti derivati, attività per l'allevamento di lumache, lombrichi e derivati; la commercializzazione di tutti i prodotti sopra menzionati; attività di formazione professionale nel settore dell'agricoltura;

Fornire servizi e/o gestire attività nei seguenti settori:
"bed and breakfast, agriturismo, campeggi, ostelli, bar, chioschi, circoli ricreativi, centri visita, musei, piscine, impianti sportivi, edicole, trasporti e servizi navetta, parcheggi, pulizie, manutenzione loculi, raccolta differenziata;

Ambiente: fornire servizi e/o gestire aree attrezzate per il

turismo ambientale, aree protette, vigilanza e tutela territorio, guide turistiche e guide naturalistiche, guardia parco; ideazione, attuazione di sentieri natura finalizzati al turismo ambientale ed attività didattica; preparazione ed installazione di recinzioni, staccionate, segnaletica e quanto necessario per le aree attrezzate per pic-nic; attività di formazione professionale nel settore turismo ambientale e di tutte le attività connesse; organizzazione di corsi di informazione ambientale, didattico e professionale nonché gite, escursioni e sopralluoghi.

Corsi di formazione, specializzazione e riqualificazione per i soci e i non soci.

Promozione ed organizzazione di eventi culturali, sportivi di spettacolo, nonché di convegni e seminari.

La cooperativa per le sue caratteristiche di cooperativa integrata, così come previsto dalla legislazione vigente, persegue l'inserimento al lavoro di soggetti diversamente abili e di altri emarginati, associati in vincoli di parità con soggetti normodotati.

A tali fini la cooperativa potrà, nei limiti e con le norme delle disposizioni legislative vigenti nonché di quelle che dovessero essere in seguito emanate, richiedere contributi e finanziamenti sia da parte dello Stato che da Enti regionali, locali e della Comunità Europea.

Su delibera del Consiglio di Amministrazione potrà aderire alle associazioni provinciali ed alle relative associazioni nazionali di categoria e ad altri organismi economici e sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, industriale e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché tra l'altro, a sola indicazione esemplificativa:

- potrà assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;
- potrà dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, comunque costituiti, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- potrà concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, nonché a favore di altre cooperative;
- potrà stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti limitata ai

solì soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La Cooperativa, per agevolare il conseguimento dello scopo sociale, potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale, ai fini di cui all'art.4 della legge 31 gennaio 1992 n.59 e successive modificazioni. Inoltre, secondo l'art.5 della suddetta legge n.59/92, la Cooperativa potrà adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo, all'ammodernamento, alla ristrutturazione ed al potenziamento aziendale.

Art.6)- Il patrimonio della società è costituito:

a)- dal capitale sociale, che è variabile ed è rappresentato - da quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore, nè superiore ai limiti minimo e massimo stabiliti dalla legge;

b)- dalla riserva legale;

c)- da eventuali ulteriori riserve costituite dall'assemblea o previste dalla legge;

d)- da qualunque bene pervenisse a qualsiasi titolo alla società cooperativa per essere impiegato al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società con il suo patrimonio.

Art.7)- Per il raggiungimento dell'oggetto sociale, su richiesta dell'organo amministrativo, la società potrà ottenere dai soci, stimolandone lo spirito di previdenza e risparmio, nei limiti ed alle condizioni stabiliti dalla legge in materia di raccolta del risparmio, finanziamenti volontari con o senza obbligo di rimborso, nonché versamenti in conto futuro aumento di capitale, tutti facoltativi, i quali, salva diversa volontà delle parti, non saranno produttivi di interessi.

Art.8)- Il numero dei soci è variabile, ma non potrà essere inferiore a 3 (tre).

Se il numero dei soci scendesse al disotto del predetto limite di tre, esso dovrà essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglierà e dovrà essere posta in liquidazione; nel caso in cui invece i soci cooperatori diventassero venti o più e l'attivo dello stato patrimoniale superasse Euro 1.000.000,00 (unmilione) o quel diverso limite in futuro fissato dalla legge, dovrà essere tempestivamente convocata l'assemblea dei soci, onde deliberare che, per quanto non diversamente disciplinato, trovino applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di società per azioni e conseguentemente modificare il presente statuto.

Art.9)- Possono essere soci le persone fisiche maggiorenni. In

possesso di requisiti professionali o di esperienze tali da poter svolgere l'attività oggetto della Cooperativa, che, non avendo interessi contrastanti con quelli della Cooperativa stessa, intendono perseguirne gli scopi partecipando alle attività sociali.

Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella esercitata dalla Cooperativa.

Possono altresì essere soci persone giuridiche ed associazioni non riconosciute, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle Cooperative sociali. L'ammissione delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute è però subordinata al raggiungimento del numero minimo di soci di cui all'art. 2522-primi commi del Codice Civile.

Art.10)- I soci si dividono nelle seguenti categorie:

a)- soci cooperatori, che godono a vario titolo, direttamente od indirettamente, dei servizi prestati dalla Cooperativa, prestando la loro attività lavorativa e ricevendo il relativo compenso;

b)- soci volontari, che prestano la loro attività a titolo di volontariato, spontaneamente e non in esecuzione di specifici obblighi giuridici, gratuitamente, senza fine di lucro, anche indiretto, ma esclusivamente per fini di solidarietà. Essi non possono superare la metà del numero complessivo dei soci;

c) - soci sovventori, che apportano capitale finanziario alla cooperativa e la cui presenza è interamente disciplinata da quanto stabilito nell'art.4 della legge 31 gennaio 1992 n.59 e successive modificazioni.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate. Possono essere ammessi quali soci in categorie speciali, ai sensi dell'art.2527-terzo comma C.C., i soggetti che all'atto dell'ammissione abbiano manifestato interesse alla formazione, ovvero all'inserimento nell'impresa. La permanenza nelle categorie speciali prevede l'assunzione di un'obbligazione lavorativa correlata al grado di formazione o di inserimento raggiunto ed il diritto di partecipazione all'assemblea dei soci senza diritto di voto. Al termine di un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni, i soci appartenenti alle categorie speciali vengono ammessi a godere dei diritti spettanti agli altri soci cooperatori.

Art.11)- Le partecipazioni dei soci cooperatori non possono essere cedute, nè sottoposte a pegno o ad altro vincolo con effetto verso la cooperativa senza la preventiva autorizzazione del Consiglio di amministrazione.

Il socio che intende sottoporre a pegno o vincolo o comunque trasferire, in tutto od in parte, la propria quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Il provvedimento che concede o nega

l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso infruttuosamente tale termine, il socio è libero di sottoporre a pegno o vincolo o trasferire la propria partecipazione.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato; contro il diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre posizione al Tribunale.

Art.12)- Il domicilio dei soci, per quel che concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

Art.13)- Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione, contenente:

a)- cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza e codice fiscale (se persona fisica), ovvero ragione o denominazione sociale, sede sociale, luogo e data di costituzione e codice fiscale (se società od ente);

b)- l'attività che intende svolgere, le specifiche competenze possedute e l'indicazione della categoria a cui chiede di essere iscritto;

c)- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere;

d)- la dichiarazione di volersi incondizionatamente attenere alle norme contenute nel presente statuto, ai regolamenti alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

e)- ogni altra notizia richiesta dal Consiglio di Amministrazione.

Se la richiesta è fatta da persona giuridica, la domanda deve essere corredata da copia della deliberazione dell'organo competente, dell'atto costitutivo e dall'indicazione della persona delegata alla rappresentanza.

Il richiedente, sia persona fisica che giuridica, è responsabile per tutto quanto dichiarato nella domanda di ammissione, non essendo il Consiglio di Amministrazione obbligato a verificare la rispondenza al vero di dette dichiarazioni.

Art.14)- Sull'accoglimento o meno della domanda di ammissione decide il Consiglio di Amministrazione.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla, unitamente alla relativa motivazione, agli interessati, i quali potranno, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione del diniego, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea; questa, se non appositamente convocata, si pronuncerà in occasione della sua prossima successiva riunione.

Nella relazione al bilancio, gli amministratori illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo

all'ammissione dei nuovi soci.

Art.15)- I soci sono obbligati:

a)- al versamento della quota sottoscritta e del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b)- ad osservare le norme del presente statuto, nonché le delibere assunte dagli organi sociali e gli eventuali regolamenti interni;

c)- a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività nelle forme e nei modi stabiliti dallo statuto e dalle delibere assunte dagli organi sociali.

Il socio che non esegua, in tutto od in parte, il pagamento delle quote sottoscritte e dell'eventuale sovrapprezzo entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione relativa all'accettazione della domanda può, previa intimazione da parte degli amministratori, essere escluso ai sensi del successivo art.20.

Art.16)- Il socio che non ottemperi in tutto o in parte a quanto stabilito dallo statuto, dai regolamenti interni e/o dalle disposizioni impartite dagli organi sociali risponderà anche per i danni eventualmente provocati.

Art.17)- La qualità di socio si perde per morte, recesso od esclusione.

Art.18)- In caso di morte, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto ad ottenere la liquidazione della quota già a lui spettante, oppure possono chiedere di subentrare nella qualità di soci, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione; l'accertamento del possesso di tali requisiti è sancito con delibera del Consiglio di Amministrazione con le modalità previste in materia di ammissione di nuovi soci.

In caso di pluralità di aventi diritto a subentrare nella partecipazione del socio defunto, essi dovranno nominare un rappresentante comune.

Art.19)- Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio cooperatore:

a)- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b)- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società; spetta al Consiglio di Amministrazione constatare, nei sessanta giorni successivi alla ricezione, se ricorrano o meno i presupposti che legittimano il recesso e dell'esito di tale constatazione dovrà essere data immediata comunicazione al socio; nel caso il Consiglio di Amministrazione avesse ritenuto l'insussistenza di tali presupposti, il socio potrà, nei successivi sessanta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, proporre opposizione innanzi al Tribunale.

Il recesso ha effetto, per quanto concerne il rapporto sociale, dalla Comunicazione del provvedimento di accoglimento della dichiarazione di recesso; per quanto invece attiene ai rapporti mutualistici tra socio e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, a meno che sia comunicato nei tre mesi precedenti la chiusura di tale esercizio, nel qual caso ha effetto con la chiusura dell'esercizio successivo.

Art.20)- Oltre che negli altri casi previsti dalla legge, dal Consiglio di Amministrazione essere escluso il socio:

- a)- che sia gravemente inadempiente alle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti interni o dal rapporto mutualistico;
- b)- che, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società;
- c)- che non abbia mai avuto od abbia perduto i requisiti visti per la partecipazione alla Società, ovvero che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Nei casi indicati dalle lettere a) e b), il socio inadempiente dovrà essere invitato, a mezzo lettera raccomandata, a regolare la propria posizione e l'esclusione avrà luogo trascorso un mese da detto invito e semprechè perduri l'inadempienza.

Art.21)- Le deliberazioni adottate in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno; contro tali delibere gli interessati possono proporre opposizione al Tribunale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Art.22)- Agli eredi o legatari del socio defunto, nonché al socio receduto od escluso spetta il rimborso del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545 quinquies-terzo comma C.C..

Il pagamento è effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi dell'art. 2545 quinquies, la cui liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

In ogni caso il socio receduto od escluso e gli eredi o legatari del socio defunto rispondono, a norma dell'art.2536 del Codice Civile, per il pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui il recesso,

l'esclusione o la morte si sono verificati e, in caso di insolvenza della Società manifestatasi entro l'anno dallo scioglimento del rapporto sociale, nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Art.23)- L'assemblea viene convocata ai sensi di legge, al fuori dalla sede sociale, purché in Italia, con lettera raccomandata, fax (purché confermato) o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la tempestività della comunicazione e la prova della relativa ricezione, da inviarsi ai soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie poste all'ordine del giorno, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale seconda convocazione, che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Art.24)- In ogni caso le assemblee saranno regolarmente costituite, anche senza l'espletamento preventivo delle formalità di convocazione di cui al precedente art.23, qualora siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, siano intervenuti (o risultino informati) l'organo amministrativo ed il Collegio Sindacale, quest'ultimo qualora esistente e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. Ai fini di verificare la validità dell'assemblea totalitaria in caso di assenza di amministratori e sindaci, questi dovranno rilasciare un'apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarino di essere stati informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non essersi opposti alla trattazione degli stessi.

Art.25) - L'assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per trattare gli argomenti che, a norma dell'art. 2364 del Codice Civile, sono di sua competenza. Inoltre l'assemblea può essere sempre convocata quante volte il Consiglio di Amministrazione lo ritenga utile alla gestione sociale, nonché per trattare gli argomenti che la legge attribuisce alla sua competenza, oppure quando sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno i 2/5 (due quinti) dei voti spettanti a tutti i soci che hanno diritto di voto in assemblea, oppure dal Collegio Sindacale con l'indicazione degli oggetti da trattare.

Art.26)- Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. Ciascun socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia l'ammontare della quota posseduta.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Art.27)- I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'assemblea hanno facoltà, alle condizioni previste dalla legge, di farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta da conservarsi in atti della Società; ciascun socio può rappresentare al massimo altri tre soci.

Art.28)- L'assemblea è regolarmente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, quando siano presenti o rappresentati tanti soci aventi diritto ad un numero di voti superiore alla metà dei voti complessivi.

Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei voti dei soci presenti e/o rappresentati alle adunanze.

Art.29)- In caso di modificazioni del presente statuto e di decisioni relative al compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo od una rilevante modificazione dei diritti dei soci, l'assemblea delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino più della metà del capitale sociale. In tali casi il verbale dell'assemblea deve essere redatto da un notaio.

Restano comunque salve le disposizioni di legge che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Art.30)- Le modalità delle votazioni saranno stabilite dall'assemblea. Le votazioni sono sempre palesi.

Art.31)- L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento dal vice-Presidente e, in caso di assenza od impedimento anche di questi, da altra persona scelta dall'assemblea seduta stante.

L'assemblea, su proposta del Presidente, provvede alla nomina del Segretario, che può anche essere un non socio.

Le deliberazioni devono constare da un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o da un notaio.

Art.32)- La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre ad undici membri, anche non soci, i cui componenti, eletti dall'assemblea, che ne determina il numero, sono scelti per la maggioranza fra i soci cooperatori, ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Art.33)- Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione, salvo che non lo deliberi l'assemblea, la quale può anche stabilire che vengano loro concessi gettoni di presenza; gli amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzioni.

Art.34)- Il Consiglio di Amministrazione, ad ogni sua rinnovazione, nominerà tra i suoi membri il Presidente ed

eventualmente un vice-Presidente ed uno o più Amministratori Delegati; potrà essere anche nominato, per la redazione dei verbali. un Segretario anche estraneo al Consiglio.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, tutte le sue mansioni spettano al Vice-Presidente.

Art.35)- Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa, venga a mancare uno dei consiglieri, si intenderà decaduto l'intero Consiglio ed il Presidente o il consigliere più anziano in carica convocherà immediatamente l'assemblea per il rinnovo dell'intero Consiglio.

Art.36)- Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce, sia nella sede sociale che altrove, purché in Italia, tutte le volte che lo riterrà utile, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri. Esso è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, da chi ne fa le veci.

La convocazione del Consiglio è fatta a mezzo di lettera raccomandata, fax, E-mail o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la tempestività della comunicazione e la prova della relativa ricezione, da inviare non meno di cinque giorni prima dell'adunanza, contenente l'elenco delle materie da trattare.

Nei casi di comprovata urgenza il Consiglio di Amministrazione è convocato anche a mezzo telegramma con preavviso minimo di trentasei ore.

Il Consiglio è comunque legittimamente riunito, indipendentemente dalle formalità di convocazione, quando i consiglieri sono tutti presenti.

Art.37)- Le adunanze sono valide quando vi intervenga almeno la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza degli amministratori in carica, eccezion fatta per le deliberazioni relative all'accoglimento della domanda di ammissione da parte di nuovi soci, che devono intendersi adottate solo col voto favorevole da parte di tutti i Consiglieri in carica. Le votazioni sono sempre palesi.

A parità di voti, dopo un supplemento di discussione, si procede ad una nuova votazione; nel caso permanga la parità prevale la parte a cui è stato dato il voto dal Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare su apposito registro dei verbali e sono firmate dal Presidente della riunione e dal Segretario.

Art.38)- Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società; esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale e che non siano stati riservati dalla legge e dal presente statuto alla decisione dei soci.

Può deliberare l'adesione della Cooperativa a Consorzi o ad

organismi federativi e consortili, la cui azione possa tornare utile al perseguimento degli scopi della Cooperativa, nonché concedere, postergare o cancellare ipoteche o compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori, controversie riguardanti la Società, accendere ed estinguere conti correnti, effettuare tutte le operazioni bancarie e di credito, anche per affidamenti allo scoperto.

Art.39)- Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge in materia ed in particolare dell'art.2544 Codice Civile, può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, oppure ad un comitato esecutivo, la cui composizione e le cui attribuzioni saranno fissate dallo stesso Consiglio od anche dall'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più direttori tecnici e comitati tecnici, anche fra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni, le responsabilità ed eventualmente i compensi, se non stabiliti dall'assemblea con apposito regolamento.

Art.40)- La firma e la rappresentanza della Società spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza od impedimento, al vice-Presidente, se nominato e in mancanza o in assenza di questi, ad un Consigliere designato dal Consiglio o, nei limiti della delega, agli Amministratori Delegati.

Gli stessi rappresentano la società cooperativa in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle disposizioni di legge in materia, avrà pure la facoltà di nominare procuratori speciali per singoli atti e contratti o per determinate categorie di atti e contratti.

Art.41)- Il Collegio Sindacale è organo di controllo e di vigilanza, che dovrà essere nominato qualora ricorrano le condizioni di obbligatorietà previste dal combinato disposto degli artt. 2543 e 2477 Codice Civile.

Qualora nominato, il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge, eletti dall'assemblea anche tra i non soci.

I Sindaci durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.

Ai Sindaci, stante la finalità sociale, non viene corrisposto alcun compenso.

Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione della società, vigila sull'osservanza delle leggi e dell'atto costitutivo ed effettua il controllo contabile, accertando la regolare tenuta della contabilità sociale e la corrispondenza del bilancio e del conto economico alle risultanze dei libri

e delle scritture previste a norma di legge.

I Sindaci hanno infine gli obblighi ed i doveri stabiliti dalla legge.

E' facoltà di nominare un Revisore contabile ovvero un collegio dei revisori anche quando non ricorrano le condizioni di obbligatorietà previste dalla legge.

In caso di nomina facoltativa del Collegio Sindacale o del Revisore contabile, ad essi si applicano. ove l'atto di nomina non contenga un'espressa disciplina in materia, le norme di cui al Codice Civile.

Art.42)- L'esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio sociale secondo i criteri stabiliti dalla legge e lo presenta ai soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Gli Amministratori ed i Sindaci, ovvero il Revisore contabile, questi ultimi qualora nominati, debbono, nelle relazioni previste dagli artt. 2428 e 2429 Codice Civile, indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, il tutto ai sensi dell'art. 2545 Codice Civile.

Art.43)- L'assemblea può deliberare l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci prestatori.

I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici, nel rispetto del principio di parità di trattamento previsto dall'art.2516 Codice Civile.

Art.44)- Gli utili netti annuali saranno così destinati:

a)- non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale;

b)- una quota, nella misura e con le modalità previste dalla legge, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;

c)- la restante parte secondo quanto determinato dall'assemblea nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2545-quinquies del Codice Civile.

Considerata la particolare natura dell'oggetto sociale, nel massimo ossequio al primo requisito di cui alla lettera a) dell'art.26 del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947 n.1577 e successive modificazioni, ai soci potrà essere assegnato un dividendo in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di 2,5 (due virgola cinque) punti rispetto al capitale effettivamente versato.

E' fatta salva l'applicazione di eventuali nuove disposizioni legislative in materia di cooperative sociali in regola con i requisiti mutualistici ai fini tributari.

Art.45)- In caso di scioglimento della società, l'assemblea, ai sensi dell'art. 2545-duodecies Codice Civile, determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, stabilendone i poteri, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge.

L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati deve essere destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n.59.

Art.46)- I rapporti tra società e soci potranno essere disciplinati da uno o più regolamenti interni, che determineranno i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra società e soci, da predisporre da parte dell'organo amministrativo e da approvarsi dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee di cui al precedente art.29; la Società sarà comunque obbligata al rispetto del principio di parità di trattamento previsto dall'art.2516 Codice Civile. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti i poteri del direttore tecnico e del comitato esecutivo, se nominati, l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici, se costituiti, nonché le mansioni ed il trattamento economico dei dipendenti della società.

La Società potrà comunque avvalersi, ancorché in forma non prevalente, delle prestazioni lavorative e degli apporti di beni e servizi anche di non soci.

Art.47)- E' fatto divieto alla società cooperativa, ai sensi dell'art.2514 Codice Civile:

a)- di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di 2,5 (due virgola cinque) punti rispetto al capitale effettivamente versato;

b)- di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a 2 (due) punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c)- di distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

Art.48)- Le clausole mutualistiche di cui sopra sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

F.to CAMPI Patrizia
Carlo GADDI Notaio